

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania


DELIBERAZIONE N. 1455 del 14 SET. 2022

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 2558/2022 del 01.07.2022 resa dal Tribunale di Catania Sezione Lavoro nella causa iscritta al RGNR n. 9933/2017 (rif. 155 / 2017).

Proposta N° 634 del 13.09.2022


STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. *Emilio Romano*



Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Avvocato
Avv. *Carmela Ferrara*



Registrazione Contabile

Budget Anno **2022** Conto **40001100020** Importo **€ 29.527,18** Aut. **111**

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, con delibera n. 127 del 02.02.2018, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Salvatore Andrea Miceli del Foro di Catania al fine di costituirsi e resistere in seno al giudizio proposto con ricorso innanzi al Tribunale Lavoro di Catania dal sig. G.N. RG.9933/17;

Che, con nota del 04.07.2022 prot. 12270, il legale dell'Azienda ha trasmesso copia della sentenza n. 2558/2022 pubblicata il 01.07.2022, con la quale il Tribunale del Lavoro di Catania, in parzialmente accoglimento della domanda del ricorrente ha dichiarato:

“cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda attorea volta ad ordinare alla resistente Azienda di provvedere alla adozione di tutte le determinazioni amministrative volte all'assunzione in servizio del ricorrente, ed alla conseguente costituzione del rapporto di lavoro, e/o comunque in subordine ordinare alla resistente Azienda di sottoporre il ricorrente alle prescritte prove di idoneità;

dichiara illegittimo il rifiuto di avviamento al lavoro del ricorrente disposto dall'ARNAS Garibaldi di Catania con la nota prot. n. 4367 del 21.03.2017;

condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, l'ARNAS Garibaldi di Catania a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo delle retribuzioni che avrebbe percepito dal 01.04.2017 al 25.07.2018, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;

rigetta nel resto il ricorso;

condanna l'ARNAS resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 3.513,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, CPA e IVA, come per legge; compensa la restante parte.”

Che, con parere del 07.07.2022 prot. 12546, il legale dell'Azienda, nel formulare le considerazioni sull'esito del giudizio ha chiarito che *“...alla luce di tutto quanto occorso in corso di causa e del solo parziale accoglimento del ricorso di parte attorea, il sottoscritto difensore ritiene basse le probabilità di accoglimento di un eventuale appello avverso la sentenza n. 2558/2022.”*

Che con nota del 08/07/2022, prot. 1037 è stata trasmessa copia della pronuncia di primo grado al settore risorse umane al fine di determinare l'importo delle somme dovute al sig. N G, siccome disposto in sentenza a titolo di risarcimento del danno.

Che, con successiva pec dell'11.07.2022, l'avvocato del ricorrente ha notificato copia della sentenza con formula esecutiva;

Che il Servizio Legale ARNAS, con nota del 15/07/2022 prot. gen 13028, in replica alla richiesta di esecuzione, ha comunicato che l'Azienda era pronta all'esecuzione spontanea del provvedimento del Tribunale;

Che, con nota del 04/08/2022 prot. 6930 il settore Risorse Umane dell'Azienda ha trasmesso il conteggio delle relative alle retribuzioni dal 01/04/2017 al 25/07/2018 attribuite a titolo di risarcimento del danno pari a complessivi euro 27.426.41 (di cui per l'anno 2017 a titolo di sorte capitale €15.252.12 ed € 177.83 per interessi, per l'anno 2018 a titolo di sorte capitale €11.878,08 ed €118.38 a titolo d'interessi);

Ritenuto di prendere atto della sentenza n. 2558/2022 pubblicata il 01.07.2022 con la quale il Tribunale del Lavoro di Catania ha parzialmente accolto la domanda del sig. G.N. e condannato l'ARNAS Garibaldi di Catania a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo delle retribuzioni che avrebbe percepito

dal 01.04.2017 al 25.07.2018, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, nonché le spese processuali in ragione della metà;

Ritenuto di provvedere, al fine di evitare ulteriori aggravii economici, alla pronta esecuzione della sentenza n. 2558/2022 e per l'effetto corrispondere l'importo complessivo di € 29.527,18 con accredito delle citate somme sul conto indicato dal legale del ricorrente con nota del 18/07/2022 prot. 13180 così suddiviso:

- € 27.426,41 a titolo di sorte capitale per risarcimento del danno in favore del dipendente G.N. (di cui per l'anno 2017 a titolo di sorte capitale €15.252.12 ed € 177.83 per interessi, per l'anno 2018 a titolo di sorte capitale €11.878,08 ed €118.38 a titolo d'interessi);
- € 2.100,77 a titolo di spese legali in ragione della metà (di cui € 1.756,50 per compensi, € 263,48 per spese generali al 15%, € 80,80 per cassa al 4%) con riserva di pagare successivamente l'IVA relativa alle spese legali, ove dovuta ai sensi di legge;

Ritenuto di autorizzare la spesa complessiva di euro 29.527,18 e di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento delle somme disposte in sentenza n. 2558/2022 da imputare sul conto economico 40001100020 "*oneri da cause civili*" dell'esercizio 2022;

Ritenuto di fare riserva di pagare le spese di registrazione, ove previste, del citato provvedimento, non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta in relazione alla sentenza n. 2258/2022 del Tribunale di Catania sez. Lavoro;

Ritenuto, infine, di dover tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da ulteriori possibili azioni giudiziarie;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto della sentenza n. 2558/2022 pubblicata il 01.07.2022 con la quale il Tribunale del Lavoro di Catania ha parzialmente accolto la domanda del sig. G.N. e condannato l'ARNAS Garibaldi di Catania a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo delle retribuzioni che avrebbe percepito dal 01.04.2017 al 25.07.2018, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, nonché le spese processuali in ragione della metà;

Provvedere, al fine di evitare ulteriori aggravii economici, alla pronta esecuzione della sentenza n. 2558/2022 e per l'effetto corrispondere l'importo complessivo di € 29.527,18 con accredito delle citate somme sul conto indicato dal legale del ricorrente con nota del 18/07/2022 prot. 13180 così suddiviso:

- € 27.426,41 a titolo di sorte capitale per risarcimento del danno in favore del dipendente G.N. (di cui per l'anno 2017 a titolo di sorte capitale €15.252.12 ed € 177.83 per interessi, per l'anno 2018 a titolo di sorte capitale €11.878,08 ed €118.38 a titolo d'interessi);
- € 2.100,77 a titolo di spese legali in ragione della metà (di cui € 1.756,50 per compensi, € 263,48 per spese generali al 15%, € 80,80 per cassa al 4%) con riserva di pagare successivamente l'IVA relativa alle spese legali, ove dovuta ai sensi di legge;

Autorizzare la spesa complessiva di euro 29.527,18 e di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento delle somme disposte in sentenza n. 2558/2022 da imputare sul conto economico 40001100020 "oneri da cause civili" dell'esercizio 2022;

Fare riserva di pagare le spese di registrazione, ove previste, del citato provvedimento, non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta in relazione alla sentenza n. 2258/2022 del Tribunale di Catania sez. Lavoro;


Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire la presente delibera dell'immediata esecutività al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da ulteriori possibili azioni giudiziarie;

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy

Il Dirigente Avvocato Servizio Legale e Contenzioso

Avv. Carmelo Ferrara



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Prendere atto della sentenza n. 2558/2022 pubblicata il 01.07.2022 con la quale il Tribunale del Lavoro di Catania ha parzialmente accolto la domanda del sig. G.N. e condannato l'ARNAS Garibaldi di Catania a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo delle retribuzioni che avrebbe percepito dal 01.04.2017 al 25.07.2018, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, nonché le spese processuali in ragione della metà;

Provvedere, al fine di evitare ulteriori aggravii economici, alla pronta esecuzione della sentenza n. 2558/2022 e per l'effetto corrispondere l'importo complessivo di € 29.527,18 con accredito delle citate somme sul conto indicato dal legale del ricorrente con nota del 18/07/2022 prot. 13180 così suddiviso:

- € 27.426,41 a titolo di sorte capitale per risarcimento del danno in favore del dipendente G.N. (di cui per l'anno 2017 a titolo di sorte capitale €15.252,12 ed € 177,83 per interessi, per l'anno 2018 a titolo di sorte capitale €11.878,08 ed €118,38 a titolo d'interessi);
- € 2.100,77 a titolo di spese legali in ragione della metà (di cui € 1.756,50 per compensi, € 263,48 per spese generali al 15%, € 80,80 per cassa al 4%) con riserva di pagare successivamente l'IVA relativa alle spese legali, ove dovuta ai sensi di legge;

Autorizzare la spesa complessiva di euro 29.527,18 e di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento delle somme disposte in sentenza n. 2558/2022 da imputare sul conto economico 40001100020 "oneri da cause civili" dell'esercizio 2022;

Fare riserva di pagare le spese di registrazione, ove previste, del citato provvedimento, non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta in relazione alla sentenza n. 2258/2022 del Tribunale di Catania sez. Lavoro;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire la presente delibera dell'immediata esecutività al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da ulteriori possibili azioni giudiziarie;

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario

(dott. Giuseppe Giammanco)




Il Direttore Generale

(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calza



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito
dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
